



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 del 05/08/2026

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Bilancio consolidato 2025 - Individuazione componenti del "Gruppo Comune di Ribera" e del perimetro di consolidamento.

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque del mese di agosto, alle ore 12.30 e seguenti, nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	PACE CARMELO	SINDACO	X	
2	ALONGI PIERPAOLO	VICE SINDACO		X
3	CAICO DAVIDE	ASSESSORE	X	
4	CASIMIRO LUCIA	ASSESSORE	X	
5	FERRARO DOMIZIA	ASSESSORE	X	
6	INGLESE NICOLA	ASSESSORE	X	
		<i>N. presenti</i>	5	1

Presiede la seduta Carmelo Pace, nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la L.R. 15 marzo 1963, n° 16, recante “Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente per oggetto: **Bilancio consolidato 2025 - Individuazione componenti del "Gruppo Comune di Ribera" e del perimetro di consolidamento.**

Visto che la stessa è munita dei prescritti pareri di legge;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza dell'immediata esecuzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3°SETTORE
Ufficio contabilità economico-patrimoniale e consolidato

Proponente : Dott. Rocco Tornambè

Oggetto:	BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI RIBERA" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
----------	---

Premesso che:

- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ✓ l'art. 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare, prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4;
- ✓ l'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede l'approvazione del bilancio consolidato entro il 30 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento e che pertanto entro il 30 ottobre 2026 dovrà essere approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2025;

Visto l'articolo 233-bis del TUEL che testualmente recita:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";*

Rilevato che, ai sensi degli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché secondo quando disciplinato dal paragrafo 2 del citato principio contabile applicato 4/4:

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*
 - 2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*
 - a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
 - b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche*

di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

- 2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

- 3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;*
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

- 3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento*

all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Considerato che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, punto 3.1, prevede che:

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.*

Tenuto conto che lo stesso principio 4/4, sempre al paragrafo 3, punto 3.1, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza:

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al "punto 2" nei casi di:

- a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*
 - totale dell'attivo,*
 - patrimonio netto,*
 - totale dei ricavi caratteristici.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione dell'ente".

(omissis)

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 20/06/2025 con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ribera ed il perimetro di consolidamento, propedeutici alla redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024;

Considerato:

- ✓ che di anno in anno l'attivo patrimoniale, il patrimonio netto o il volume dei ricavi caratteristici dei soggetti controllati o partecipati, nonché quelli del Comune di Ribera, di norma si modificano a causa dei fatti aziendali avvenuti in corso di esercizio;
- ✓ necessario effettuare a cadenza annuale una ricognizione dei parametri di irrilevanza e delle loro eventuali variazioni, per ogni singolo organismo partecipato, per verificare il mantenimento o l'esclusione dal perimetro di consolidamento;
- ✓ che, al 31.12.2025, i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ribera", identificati sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011 e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:
 1. Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A. – società partecipata
 2. G.A.C. Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata Soc. Consortile a r.l. – società partecipata
 3. G.A.L. Sicani – soc. coop. cons. - società partecipata
 4. S.R.R. ATO Agrigento Provincia Ovest a r.l. – società partecipata
 5. Assemblea Territoriale Idrica - ente strumentale partecipato
 6. RIBERAMBIENTE s.r.l. - società controllata
 7. A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini – ente strumentale partecipato
 8. SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. - società partecipata (indiretta)
- ✓ che alla data della presente proposta risultano approvati il rendiconto della gestione dell'esercizio 2025 del Comune di Ribera e i bilanci di esercizio al 31/12/2025 di S.R.R. ATO Agrigento Provincia Ovest a r.l., SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento S.p.A., Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A., G.A.L. Sicani e G.A.C. Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata, mentre risultano in corso di approvazione i rendiconti/bilanci al 31.12.2025 di A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini, Assemblea Territoriale Idrica – ATO Agrigento e RIBERAMBIENTE s.r.l. per le quali, per la definizione del perimetro di consolidamento, saranno utilizzanti i dati di preconsuntivo dell'esercizio 2025 con riserva di verifica degli stessi in seguito alla successiva approvazione dei rendiconti e/o dei bilanci di esercizio da parte delle stesse società;

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Ribera, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Rendiconto dell'esercizio 2025, ed è la seguente:

Parametri	Comune di Ribera	%	Soglia
Totale attivo	€ 59.828.482,81	3%	€ 1.794.854,48
Patrimonio Netto	€ 30.659.773,99	3%	€ 919.793,22
Ricavi caratteristici	€ 19.278.594,28	3%	€ 578.357,83

Viste le risultanze del totale dell'attivo, del patrimonio netto e del volume dei ricavi caratteristici che scaturiscono dai bilanci degli organismi partecipati in possesso, riassunte nella tabella seguente:

	Comune di Ribera Rendiconto 2025	GAL SICANI Bilancio 2025		SRR ATO 11 AG OVEST Bilancio 2025		SOGEIR GIS Bilancio 2025		AICA Bilancio 2025	
Totale Attivo	€ 59.828.482,81	€ 1.067.161,00	1,78%	€ 13.696.891,00	22,89%	€ 4.379.178,00	7,32%	€ 105.120.552,00	175,70%
Patrimonio Netto	€ 30.659.773,99	€ 61.653,00	0,20%	€ 515.219,00	1,68%	€ 130.644,00	0,43%	€ 193.082,00	0,63%
Totale Ricavi Caratteristici	€ 19.278.594,28	€ 1.240.133,00	6,43%	€ 5.150.165,00	26,71%	€ 2.246.309,00	11,65%	€ 51.145.567,00	265,30%

	ATI IDRICA AG9 Bilancio 2025		Agenzia PRO.PI.TER. Bilancio 2025		G.A.C. Il sole e l'azzurro Bilancio 2025	
Totale Attivo	€ 2.752.118,14	4,60%	€ 202.943,00	0,34%	€ 1.513.348,00	2,53%
Patrimonio Netto	€ 1.171.502,25	3,82%	€ 152.438,00	0,50%	€ 66.423,00	0,22%
Totale Ricavi Caratteristici	€ 1.096.069,85	5,69%	€ 92.890,00	0,48%	€ 503.024,00	2,61%

Considerato che il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento di comunicazione relativo al gruppo locale e di supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;

Tenuto conto che l'area di consolidamento deve essere individuata con atto di Giunta Comunale in base a quanto stabilito al punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011;

Considerato, inoltre, che il sopra richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al punto 3.1 prevede che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo e conseguentemente a Società RIBERAMBIENTE s.r.l. Unipersonale, essendo partecipata al 100% dal Comune di Ribera (nella qualità di socio unico), deve essere consolidata;

Ritenuto che:

- faranno parte del perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:
 1. RIBERAMBIENTE s.r.l. - società controllata;
 2. S.R.R. ATO N. 11 AG OVEST a.r.l. - società partecipata;
 3. SO.GE.I.R. Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. - società partecipata (indiretta);
 4. A.I.C.A. – ente strumentale partecipato;
 5. ATI Idrica AG 9 – ente strumentale partecipato;
 6. GAL SICANI soc. coop. cons.- società partecipata;
- in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, sono fuori dal perimetro di consolidamento i seguenti organismi partecipati:
 1. Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.– società partecipata;
 2. G.A.C. Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata Soc. Consortile a r.l. – società partecipata;

Dato atto che il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Tenuto conto che prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Considerato che le direttive previste dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4.4 al D. Lgs. 118/2011, al paragrafo 3, punto 3.2, riguardano:

- 1) *le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.*
- 2) *le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*
 - a. *le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;*
 - b. *la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.*
- 3) *le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.*

Ritenuto pertanto opportuno fornire le direttive e linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

PQS,

PROPONE

- 1) approvare la premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende qui richiamata;
- 2) di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato per l'esercizio 2025, l'elenco dei componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ribera", individuati nei seguenti organismi partecipati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Denominazione	Quota di partecipazione
ORGANISMI STRUMENTALI	Nessuno detenuto	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	Nessuno detenuto	
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Assemblea Territoriale Idrica AGRIGENTO	4,32%
	A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini	4,74%
SOCIETA' CONTROLLATE	RIBERAMBIENTE S.r.l.	100%
SOCIETA" PARTECIPATE	SRR ATO 11 AG OVEST a r.l.	15,01%
	SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A. (partecipazione indiretta)	15,01%
	G.A.L. Sicani soc. coop cons.	1,64%
	Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.	11,86%
	G.A.C. Il sole e l'azzurro tra Selinunte, Sciacca e Vigata Soc. Consortile a r.l.	9,09%

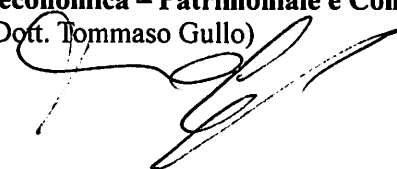
- 3) di approvare, al fine di redigere il bilancio consolidato 2025 l'elenco dei componenti del "Perimetro di Consolidamento" del Comune di Ribera, individuati nei seguenti organismi partecipati:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO	DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31/12/2025	METODO DI CONSOLIDAMENTO
SOCIETA' CONTROLLATE	RIBERAMBIENTE S.r.l.	100,00%	integrale
SOCIETA" PARTECIPATE	SRR ATO 11 AG OVEST a r.l.	15,01%	proporzionale
	SOGEIR Gestione Impianti Smaltimento S.p.A.	15,01%	proporzionale
	G.A.L. Sicani soc. coop cons	1,64%	proporzionale
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	Assemblea Territoriale Idrica AGRIGENTO AG9	4,32%	proporzionale
	A.I.C.A. Azienda Idrica Comuni Agrigentini	4,74%	proporzionale

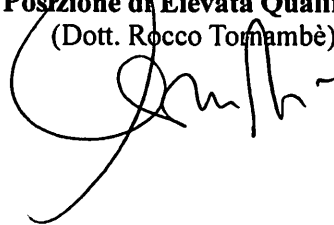
- 4) di dare atto che sono esclusi dal perimetro di consolidamento gli organismi partecipati il cui bilancio è irrilevante in base a quanto previsto dal paragrafo 3, punto 3.1, del Principio Contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato;

- 5) di approvare le linee guida al fine di acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per la redazione del bilancio consolidato che, allegate al presente atto (Allegato A), ne formano parte integrante e sostanziale;
- 6) di demandare al dirigente del Servizio Economico finanziario ogni ulteriore adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2025 concernente il Gruppo Comune di Ribera;
- 7) di trasmettere copia del presente atto agli organismi partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ribera e ricompresi nel perimetro di consolidamento, nonché di trasmettere apposita tabella operazioni intercompany (allegato B) al fine di reperire, per il corrente anno, entro e non oltre il 24/08/2026 le informazioni necessarie per la redazione dello stesso.
- 8) di trasmettere, altresì, agli organismi partecipati facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ribera e ricompresi nel perimetro di consolidamento, lo schema di bilancio (Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011) da compilare avendo cura, altresì, di fornire le indicazioni relative al punto 5 del principio contabile applicato del bilancio consolidato (All. 4/4 D.Lgs. 118/2011) per la redazione della nota integrativa (allegato C).

**Il Responsabile dell'Ufficio
contabilità fiscale, IVA, IRAP,
contabilità economica – Patrimoniale e Consolidato**
(Dott. Tommaso Gullo)



**Il Funzionario Incaricato
di Posizione di Elevata Qualificazione**
(Dott. Rocco Tornambè)



DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli 11.bis - 11.quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo **entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento**. Come evidenziato *infra*, è però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato.

Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

I documenti da trasmettere comprendono:

- ☐ lo stato patrimoniale;
- ☐ il conto economico;
- ☐ le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

1. Operazioni reciproche

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Ribera), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/ debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/ cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Al fine di ridurre i disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio** per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve pertanto pervenire, al Comune di Ribera e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti / crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del gruppo Comune di Ribera riportino il dettaglio delle voci di debito / credito dettagliate come sopra.

4. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Ribera" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci **"svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"** e **"accantonamenti per rischi"**, quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Ribera" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Ribera

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Ribera per ciascun servizio espletato. E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Ribera e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

7.1 Indicazione separata dei costi/ crediti/debiti attribuibili al Comune di Ribera

Per quanto riguarda i rapporti infragruppo con il Comune di Ribera occorre indicare i saldi al 31/12/2025 dei valori numerari e l'importo di competenza del 2025 dei componenti positivi e negativi di reddito. Per l'elenco analitico delle fattispecie previste si rinvia alla tabella delle operazioni intercompany (allegato B)

8. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzata a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Dovrà altresì essere indicato il numero di dipendenti suddiviso tra dirigenti, personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti al 31 dicembre dell'esercizio oggetto del consolidamento.

9. Interessi ed altri oneri finanziari

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa, in maniera analitica, la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2,1) e "Fabbricati" (2.2).

ALLEGATO B - Tabella Operazioni intercompany

TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO	IMPORTO (in euro)	PIANO DEI CONTI
IMMOBILIZZAZIONI:		
- immateriali		
- materiali		
CREDITI VERSO COMUNE (inferiori a 5 anni):		
- commerciali		
- diversi		
- finanziari		
CREDITI VERSO COMUNE (superiori a 5 anni):		
- commerciali		
- diversi		
- finanziari		
- commerciali		
- diversi		
- finanziari		
- assistiti da garanzie reali		
DEBITI VERSO COMUNE :		
- commerciali		
- diversi		
- finanziari		
RATEI ATTIVI		
RATEI PASSIVI		
COSTI:		
- per servizi		
- per godimento beni di terzi		
- oneri diversi di gestione		
- per interessi passivi		
- per oneri straordinari		
- altro (specificare)		
RICAVI:		
- delle vendite e prestazioni		
- per proventi straordinari		
- altri ricavi e proventi (specificare se contributi)		
- altri ricavi (specificare)		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 avviamento			BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
IV	Totale Immobilizzazioni materiali				
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie				
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
II	Totale				
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi				
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate				CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti			CII1	CII1
	4 Altri Crediti			CII5	CII5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri				
	Totale crediti				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide				
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II b c d e f III IV V	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
	Fondo di dotazione			AI	AI
	Riserve	-	-		
	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire				
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
	<i>altre riserve disponibili</i>				
VI VII	Risultato economico dell'esercizio			AIX AVII	AIX
	Risultati economici di esercizi precedenti				
	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	-	-		
	Patrimonio netto	-	-		
VI VII	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	-	-		
1 2 3 4	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza			B1	B1
	per imposte			B2	B2
	altri			B3	B3
	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI ⁽¹⁾				
	Debiti da finanziamento	-	-		
	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori			D5	
	Debiti verso fornitori			D7	D6
	Acconti			D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	altre amministrazioni pubbliche				
	imprese controllate			D9	D8
	imprese partecipate			D10	D9
	altri soggetti				
	altri debiti	-	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari				
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
	altri				
	TOTALE DEBITI (D)	-	-		
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi			E	E

1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		-	-		
TOTALE DEL PASSIVO					
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri				
2)	beni di terzi in uso				
3)	beni dati in uso a terzi				
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
5)	garanzie prestate a imprese controllate				
6)	garanzie prestate a imprese partecipate				
7)	garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)					
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo			B6	B6
10	Prestazioni di servizi			B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale			B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>			B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione			B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)					
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari					
totale (C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi					
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)					
26	Imposte (*)			22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)			23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO				
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Proposta di Deliberazione ad oggetto : BILANCIO CONSOLIDATO 2025 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO COMUNE DI RIBERA" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , 03/08/2026

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ribera , 03/08/2026

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
dott. Raffaele Gallo

Proposta di deliberazione approvata nella seduta di Giunta del 5-08-26 ore 12.30

Votazione UNANIME

Immediata esecutività ☒ sì ☐ no

Il Sindaco

(Carmelo Pace)

Il Segretario Generale

(Dott. Leonardo Misuraca)

I Componenti

Firma

ALONGI PIERPAOLO

ASSENTE

CAICO DAVIDE



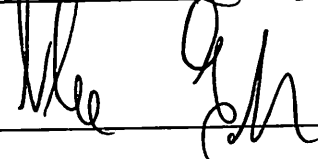
CASIMIRO LUCIA



FERRARO DOMIZIA



INGLESE NICOLA



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05 AGO. 2026

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 05 AGO. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *

(Dott. Leonardo Misuraca)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.